



CONSIGLIO REGIONALE

Disposizioni in materia di agricoltura sociale e ulteriori disposizioni

Capo I

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) e in armonia con l'articolo 7 dello Statuto, promuove l'agricoltura sociale, sostenendo la multifunzionalità delle imprese agricole quale strumento per creare nuove opportunità occupazionali e reddituali e per sviluppare interventi educativi, servizi socio-sanitari e socio-lavorativi in favore delle comunità locali.
2. La Regione promuove il potenziamento dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale anche attraverso l'attuazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
 - a) "agricoltura sociale": l'insieme di attività previste dall'articolo 2, comma 1, della l. 141/2015 esercitate, in forma singola o associata, dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della l. 141/2015;
 - b) "fattoria sociale": l'impresa agricola e le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991 in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4 della l. 141/2015, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritte all'Elenco regionale di cui all'articolo 4. Resta ferma la disciplina delle fattorie didattiche e degli agrisilo di cui alla legge regionale 18 dicembre 2013, n. 48 (Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agrisilo e agritata).

Art. 3 (Svolgimento dell'attività)

1. Ai sensi dell'articolo 2 della l. 141/2015, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili in base alla normativa vigente a ciascuno dei soggetti di cui alle lettere da a) a d), le attività di agricoltura sociale possono essere svolte dall'imprenditore agricolo in accordo:
 - a) con le cooperative sociali di cui alla l. 381/1991;

- b) con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell' articolo 1, comma 2 lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
 - c) con le associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte nel Registro unico nazionale previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106);
 - d) con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. Ove previsto dalle specifiche normative di settore, le attività di agricoltura sociale sono svolte in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio.
 3. Sono considerate attività connesse all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 c.c. le attività indicate all'articolo 2, comma 3, della l. 141/2015.
 4. La fattoria sociale può svolgere, anche contemporaneamente, una o più delle attività di agricoltura sociale a condizione che soddisfi i requisiti di cui al presente capo ed alle disposizioni attuative dello stesso.
 5. Ai fini dello svolgimento delle attività di agricoltura sociale, la fattoria sociale, ove previsto dalla normativa di settore, si avvale, anche mediante il ricorso a forme di collaborazione o convenzioni, delle prestazioni di specifiche figure professionali in possesso delle competenze ivi previste.
 6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione definisce, nel rispetto del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n. 12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale), i criteri necessari per l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale e, in particolare, le modalità di svolgimento della stessa, le procedure amministrative e di controllo applicabili, il periodo di eventuale sospensione volontaria dell'attività, le attività esercitabili nelle fattorie sociali con riferimento agli ambiti di cui all'articolo 2, comma 1, della l. 141/2015 e la modulistica.

Art. 4

(Elenco regionale delle fattorie sociali e reti)

1. Al fine di consentire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale e dei servizi connessi e di rendere pubblici i nominativi degli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti a livello regionale è istituito, presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, l'Elenco regionale delle fattorie sociali, pubblicato nella sezione dedicata del sito istituzionale della Regione.
2. L'Elenco regionale delle fattorie sociali favorisce, altresì, la conoscenza delle attività delle fattorie sociali in Abruzzo e la promozione dei servizi da esse offerti.
3. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i requisiti soggettivi e aziendali, le competenze professionali e formative, i criteri e le modalità per l'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 ed i successivi controlli.
4. Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle normative di settore con riferimento a specifiche professionalità in ambito socio-assistenziale, socio-sanitario,

didattico ed educativo, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco è richiesto in capo all'imprenditore agricolo o ad un suo collaboratore ai sensi dell'articolo 230-bis c.c. o ad un dipendente a tempo indeterminato o, in caso di società, in capo ad un socio o al legale rappresentante o ad un dipendente a tempo indeterminato, alternativamente:

- a) il possesso, al momento della richiesta di iscrizione, di adeguate competenze derivanti da esperienza almeno biennale in materia, come definite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 6;
 - b) il possesso di un attestato di frequenza ad un corso per operatore di fattoria sociale con verifica finale di apprendimento.
5. I corsi di formazione e di aggiornamento sono erogati dagli enti accreditati dalla Regione Abruzzo, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione di cui al comma 3.
 6. La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Elenco di cui al comma 1.
 7. I controlli sulla verifica della sussistenza dei requisiti idonei al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale delle fattorie sociali sono svolti dal Dipartimento Agricoltura.
 8. Alle fattorie sociali che risultano iscritte all'Elenco regionale è attribuita anche la qualifica di operatori di agricoltura sociale.
 9. Le fattorie sociali riconosciute e i rispettivi organismi associativi e di rappresentanza possono costituire reti, con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento a supporto dei soggetti appartenenti alle reti medesime; possono altresì promuovere azioni volte a facilitare la conoscenza dei servizi offerti, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Art. 5

(Immobili per l'esercizio dell'agricoltura sociale)

1. L'attività di agricoltura sociale è esercitata impiegando beni fondiari nella disponibilità della fattoria sociale e utilizzando gli edifici a destinazione abitativa, le strutture, i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, anche ubicati all'esterno delle strutture aziendali, purché nella disponibilità dell'imprenditore agricolo.
2. Gli immobili destinati dall'imprenditore agricolo all'esercizio delle attività di agricoltura sociale sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola e mantengono il riconoscimento della ruralità, se utilizzati per l'attività agricola connessa.
3. Gli immobili destinati ad attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed essere dotati di agibilità, in funzione della tipologia di attività sociale svolta.
4. Gli interventi di nuova costruzione nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni statali e regionali in materia edilizia e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché nel rispetto della normativa in materia di superamento e di eliminazione delle barriere architettoniche.
5. L'esercizio delle attività di agricoltura sociale non comporta il cambio di destinazione d'uso dei locali rurali e dei manufatti aziendali impiegati presenti sul fondo agricolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del d.m. 12550/2018.

6. La deliberazione di cui all'articolo 3, comma 6 definisce le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività di cui all'articolo 2135 c.c., mediante l'utilizzo dei medesimi immobili.

Art. 6

(Segnalazione certificata di inizio attività)

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale, le fattorie sociali iscritte all'Elenco presentano al Comune nel cui territorio sono ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. Alla SCIA di cui al comma 1, attestante il possesso dei requisiti dell'imprenditore, dei locali e degli spazi destinati alla attività di agricoltura sociale ai sensi della normativa vigente, sono allegati i documenti previsti nelle disposizioni attuative di cui all'articolo 3, comma 6.
3. I servizi e le attività sociali e socio-sanitarie eventualmente presenti nelle fattorie sociali sono soggetti alle norme ed alle autorizzazioni previste per lo specifico settore di riferimento tenuto conto delle specifiche caratteristiche tipologiche ed architettoniche del patrimonio edilizio rurale esistente, nonché del contesto dell'agricoltura sociale.

Art. 7

(Somministrazione di pasti e bevande)

1. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale può avvenire esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari della predetta attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
2. I pasti somministrati, nell'esercizio dell'attività di agricoltura sociale dalle imprese agrituristiche iscritte nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4, non sono computati ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo).
3. La produzione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e di bevande sono soggetti alle vigenti disposizioni nazionali ed europee.

Art. 8

(Logo distintivo delle fattorie sociali)

1. Le fattorie sociali iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 4 si avvalgono di un logo distintivo, recante la dicitura "Fattoria sociale - Regione Abruzzo".
2. Il logo distintivo è approvato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 che ne definisce i limiti e le modalità di utilizzo ed è riportato su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico della fattoria sociale.
3. L'utilizzo del logo è condizionato al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4.

Art. 9
(Funzioni della Regione)

1. La Regione:
 - a) promuove in tutto il territorio regionale la conoscenza e lo sviluppo dell'agricoltura sociale, delle fattorie sociali e dei servizi offerti nei rispettivi ambiti, attraverso azioni di informazione, animazione e comunicazione rivolte ai cittadini, nonché attraverso l'analisi di modelli efficaci per la diffusione delle buone pratiche e per la migliore integrazione dell'agricoltura sociale con le politiche regionali di sviluppo rurale;
 - b) garantisce il raccordo tra le politiche socio-sanitarie e quelle in materia di agricoltura, anche mediante la definizione di processi formativi per gli operatori socio-sanitari e la divulgazione di informazioni per favorire la conoscenza dei servizi erogati;
 - c) cura la predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, definisce le procedure amministrative semplificate e i percorsi formativi legalmente riconosciuti, predispone accordi o contratti tipo tra le fattorie sociali e le amministrazioni pubbliche competenti, a vario titolo, in materia di gestione delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2;
 - d) favorisce la costituzione di organizzazioni di produttori tra gli operatori dell'agricoltura sociale, di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 (Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38), in coerenza con il Regolamento (UE) n. 1308/2013 e con la legislazione di riferimento;
 - e) si adopera affinché gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati a diverso titolo coinvolti, mettano a disposizione delle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

Art. 10
(Misure regionali di sostegno)

1. Al fine di sostenere le attività di agricoltura sociale la Regione può attivare misure dirette o indirette, quali:
 - a) interventi formativi per la qualificazione dei servizi offerti nell'ambito delle fattorie sociali;
 - b) azioni di informazione, animazione e comunicazione sull'agricoltura sociale;
 - c) forme di incentivazione agli investimenti o agli interventi per l'adeguamento e l'allestimento delle fattorie sociali;
 - d) agevolazioni per l'occupazione delle persone con disabilità;
 - e) coinvolgimento dei Comuni ai fini della valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche.
2. I criteri di ammissibilità, le modalità di concessione e di erogazione delle forme di sostegno di cui al comma 1, lettera c), sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità e secondo i limiti stabiliti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 11
(Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)

1. È istituito, presso il Dipartimento Agricoltura, l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio:
 - a) svolge attività di consulenza nei confronti della Giunta regionale nell'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 10, nonché nello svolgimento delle attività di monitoraggio e di valutazione di cui all'articolo 16;
 - b) favorisce la comunicazione e lo scambio di esperienze sul territorio regionale e nazionale e promuove iniziative tese alla valorizzazione delle attività di agricoltura sociale, anche al fine di favorire la diffusione di buone pratiche;
 - c) promuove iniziative finalizzate a coordinare e a integrare le pratiche di agricoltura sociale nell'ambito delle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
 - d) propone attività di studio, ricerca e di animazione territoriale finalizzate a supportare le attività di indirizzo e programmazione della Regione sulla materia oggetto del presente capo;
 - e) collabora con l'Osservatorio sull'agricoltura sociale istituito ai sensi dell'articolo 7 della l. 141/2015.
3. L'Osservatorio, i cui componenti sono nominati con deliberazione della Giunta regionale, è composto:
 - a) da un rappresentante designato dal Consiglio delle Autonomie Locali;
 - b) da un rappresentante designato da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole e della cooperazione presenti nel territorio regionale;
 - c) da due rappresentanti della Regione designati dagli assessori regionali con deleghe all'Agricoltura e al Welfare.
4. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita e, per l'effetto, il funzionamento dello stesso non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
5. Con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 3 sono stabilite le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio.
6. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della Legislatura e dura in carica per la durata della Legislatura stessa.
7. Le funzioni di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.
8. In sede di prima attuazione l'Osservatorio è costituito entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 5.

Art. 12
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente capo e delle disposizioni attuative definite dalla Giunta regionale compete ai Comuni della Regione.
2. I Comuni effettuano ogni anno un controllo a campione sulle fattorie sociali ubicate nel proprio territorio, secondo le modalità definite con la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 3.
3. Resta ferma la competenza dei soggetti individuati dalla normativa statale e regionale relativamente ai controlli in materia di igiene e sicurezza alimentare e negli ambienti di lavoro.

Art. 13
(Disposizioni sanzionatorie)

1. I soggetti che esercitano attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 o senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
3. L'utilizzo del logo distintivo di cui all'articolo 8 da parte di un soggetto non iscritto nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 1.500,00.
4. Chiunque non rispetti i limiti e le modalità di esercizio dell'attività di agricoltura sociale previsti dal presente capo e dalle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale ai sensi degli articoli 3, 4 e 8 del presente capo è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 2.400,00.
5. In caso di reiterate violazioni del presente capo o delle disposizioni attuative approvate dalla Giunta regionale di cui al comma 4, il Comune può provvedere alla sospensione temporanea dell'attività per un periodo dai tre ai sei mesi.
6. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
7. L'introito dei proventi delle sanzioni spetta ai Comuni competenti per territorio.

Art. 14
(Comunicazione e diffusione dei dati)

1. Ai fini del presente capo, si intendono "dati relativi ai soggetti iscritti nell'Elenco regionale di cui all'articolo 4" i nominativi o la denominazione o ragione sociale, la sede, gli indirizzi anche telematici forniti dagli interessati, la tipologia dei servizi offerti e progetti attivati, i nominativi degli operatori e degli eventuali referenti delle attività sociali.
2. I Comuni, nell'ambito della rispettiva competenza territoriale, comunicano alla Regione i dati di cui al comma 1 e le rilevazioni statistiche riguardanti la consistenza delle attività di cui all'articolo 1, ai fini del monitoraggio, della promozione e della valorizzazione delle attività sociali del territorio regionale.
3. La Regione, per le finalità di cui al presente capo e ai fini del compimento di attività istruttorie, può comunicare agli enti pubblici coinvolti nelle procedure di cui al presente capo i dati di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione del presente capo e ne valuta i risultati ottenuti in termini di opportunità occupazionali e reddituali, di sviluppo di interventi educativi, servizi socio-sanitari e socio-lavorativi in favore delle comunità locali, di promozione dell'offerta di servizi sociali e di sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale.

2. A tale fine, la Giunta regionale, con cadenza biennale, entro il 30 giugno dell'anno successivo al biennio di riferimento, presenta al Comitato per la legislazione una relazione che fornisca le seguenti informazioni:
 - a) il numero delle fattorie sociali iscritte all'Elenco e la loro localizzazione sul territorio e informazioni su eventuali reti costituite;
 - b) la tipologia dei servizi offerti dalle fattorie sociali;
 - c) le misure regionali di sostegno realizzate ai sensi dell'articolo 10;
 - d) i contributi regionali erogati;
 - e) le attività svolte dall'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale;
 - f) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione del presente capo.
3. Il Comitato per la legislazione, ai sensi del regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, esamina i contenuti delle relazioni inviate e ne comunica gli esiti alla Commissione competente.
4. La Commissione competente, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti prodotti dal Comitato per la legislazione, può mettere in atto le procedure di informazione, di indirizzo, di controllo e di partecipazione previste dal regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.
5. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale unitamente agli eventuali ulteriori documenti prodotti, esito delle attività di cui ai commi 3 e 4.
6. I soggetti coinvolti nell'attuazione del presente capo, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.

Art. 16

(Disposizioni transitorie)

1. Le imprese che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di agricoltura sociale e risultano iscritte nell'albo regionale di cui alla legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) da almeno due anni sono iscritte di diritto all'Elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'articolo 4 e sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni contenute nel presente capo entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il mancato adeguamento di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto comporta l'adozione da parte del Comune territorialmente competente del provvedimento di inibizione alla prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale, nonché la cancellazione d'ufficio da parte del Dipartimento Agricoltura dall'Elenco regionale delle fattorie sociali, di cui all'articolo 4.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente capo si fa fronte, a decorrere dall'anno 2027, con le risorse di appositi e nuovi stanziamenti istituiti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale alla Missione 16, Programma 01, Titoli 1 e 2, annualmente determinati nel rispetto degli equilibri di bilancio ed iscritti con la legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), trattandosi di spesa di natura continuativa e non obbligatoria.

2. L'autorizzazione alla spesa di cui al presente capo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
3. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura provvedono ad adottare tutti gli atti necessari a dare attuazione al presente articolo.

Art. 18
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applicano le disposizioni della l. 141/2015 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.
2. A far data dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 6, sono abrogate:
 - a) la legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale);
 - b) il regolamento regionale 2 maggio 2012, n. 2 (Regolamento attuativo della legge regionale 6 luglio 2011, n. 18 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale").

Capo II
Ulteriori disposizioni

Art. 19
(Modifiche alla l.r. 86/1998)

1. Alla legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 14 è sostituita dalla seguente:

"a) due dipendenti della Giunta regionale, di cui uno effettivo ed uno supplente, appartenenti all'Area professionale dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione CCNL Funzioni Locali, con esperienza almeno biennale in materia di "Formazione professionale", su designazione del Dirigente del Servizio competente;"
 - b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 15 è sostituita dalla seguente:

"a) un dipendente regionale tra quelli designati ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera a), appartenente all'Area professionale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali, con funzione di Presidente;"
 - c) la lettera a) del comma 3 dell'articolo 26 è sostituita dalla seguente:

"a) due dipendenti della Giunta regionale, di cui uno effettivo ed uno supplente, appartenenti all'Area professionale dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione CCNL Funzioni Locali, con esperienza almeno biennale in materia di "Formazione professionale", su designazione del Dirigente del Servizio competente;"
 - d) La lettera a) del comma 2 dell'articolo 27 è sostituita dalla seguente:

"a) un dipendente regionale tra quelli designati ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera a), appartenente all'Area professionale dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione CCNL Funzioni Locali, con funzione di Presidente;"

Art. 20

(Integrazione all'art. 16 della l.r. 39/2012)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci), è inserito il seguente:
"1-bis. Il Collegio regionale dei maestri di sci può conferire il titolo onorifico di "Maestro di sci ad honorem" a personalità che si siano particolarmente distinte per meriti sportivi, istituzionali o per il contributo significativo alla promozione e diffusione delle discipline sciistiche alpina, di fondo e snowboard. Il conferimento del titolo non costituisce abilitazione all'esercizio della professione né comporta l'iscrizione all'Albo professionale né attribuisce la qualità di componente del Collegio ai sensi del comma 1. Il regolamento per il funzionamento del Collegio disciplina le modalità di conferimento, la tenuta di un apposito elenco e le eventuali forme di partecipazione alle attività del Collegio."
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 21

(Sostituzione dell'art. 39-bis della l.r. 2/2018)

1. L'articolo 39-bis della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva) è sostituito dal seguente:

"Art. 39-bis

(Disposizioni di carattere eccezionale)

1. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, al fine di consentire l'approvazione di una modifica della presente legge, con particolare riferimento al Titolo I (Promozione dell'attività sportiva), nonché di semplificare e razionalizzare le procedure di attuazione ed armonizzare la disciplina vigente al contesto normativo europeo, nazionale e regionale, sono sospese le previsioni relative alla presentazione delle domande per l'anno in corso e all'approvazione del riparto.
2. La sospensione di cui al comma 1 è disposta nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento dell'azione amministrativa, al fine di evitare l'applicazione disomogenea di una disciplina in corso di revisione e di garantire un ordinato e coerente riassetto del sistema regionale di sostegno alla promozione dell'attività sportiva.
3. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2026, nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, l'utilizzo dell'eventuale stanziamento disponibile sul competente capitolo di bilancio dedicato al Titolo I, è disciplinato, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché della normativa europea in materia di aiuti di Stato, da apposito atto approvato dalla Giunta regionale, a sostegno di attività e di iniziative in ambito sportivo, anche con valenza a carattere promozionale della Regione Abruzzo, realizzate dai soggetti di cui all'articolo 3."

Art. 22
(Modifiche alla l.r. 4/2022)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2022, n. 4 (Interventi a favore del mototurismo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) ovunque ricorrono, le parole "del mototurismo" e le parole "di mototurismo" sono sostituite dalle seguenti: "del turismo motoristico";
 - b) ovunque ricorrono, le parole "al mototurismo" sono sostituite dalle seguenti: "al turismo motoristico";
 - c) ovunque ricorre, la parola "mototuristici" è sostituita dalle seguenti: "del turismo motoristico";
 - d) ovunque ricorre, la parola "mototuristica" è sostituita dalle seguenti "del turismo motoristico";
 - e) al comma 1 dell'articolo 1, dopo le parole "itinerari" sono inserite le seguenti: "sia su due che su quattro ruote";
 - f) al comma 1 dell'articolo 2 le parole: "Il Piano di gestione favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento motociclabile dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili ai motociclisti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Piano di gestione favorisce la percorribilità dell'intero territorio regionale, il collegamento per auto e moto dei porti e degli aeroporti, tenendo conto della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale utili a motociclisti e automobilisti";
 - g) al comma 1 dell'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) alla lettera b) dopo le parole "rievocazioni con moto" sono inserite le seguenti: "e auto";
 - 2) alla lettera d) le parole "mototuristici internazionali" sono sostituite dalle seguenti: "del turismo motoristico internazionale";
 - 3) dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) collaborazioni con associazioni che hanno come fine la promozione, la valorizzazione e la tutela del patrimonio motoristico italiano, nonché enti, anche di altre regioni, che si occupano di promuovere il turismo motoristico, favorendo visite tematiche presso musei, collezioni e luoghi di interesse legati alla cultura motoristica.";
 - h) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "dell'accompagnatore mototuristico" sono sostituite dalle seguenti: "dell'accompagnatore motoristico".

Art. 23
(Integrazione all'art. 11 della l.r. 22/2022)

1. All'articolo 11 della legge regionale 22 agosto 2022, n. 22 (Modifiche legislative per la conclusione del procedimento di fusione per incorporazione della Società Abruzzo Sviluppo nella Società Fi.R.A. e disposizioni in materia di società in house della Regione), dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Alla copertura del saldo dovuto per le attività già svolte nell'esercizio 2025 da parte di FIRA S.p.A. ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è iscritta la somma di euro 305.000,00 nell'ambito di Missione 14, Programma 05, Titolo 1, capitolo 281640.1, del bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, annualità 2026.

7-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per il solo esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

- a) in aumento parte Spesa: Missione 14, Programma 05, Titolo 1, capitolo 281640.1, per euro 305.000,00;
- b) in diminuzione parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, per euro 305.000,00."

Art. 24

(Modifiche all'art. 17 della l.r. 6/2023)

1. All'articolo 17 della legge regionale 1° febbraio 2023, n. 6 (Legge di stabilità regionale 2023) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Contributo straordinario impianti sportivi del Comune di L'Aquila";
 - b) al comma 1 la parola "ordinaria" è sostituita dalle seguenti ", sistemazione e riorganizzazione";
 - c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il termine per utilizzare e rendicontare il contributo di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal Servizio regionale competente è stabilito alla data del 30 giugno 2027, pena la restituzione delle somme non dovute."

Art. 25

(Modifiche alla l.r. 58/2023)

1. Alla legge regionale 20 dicembre 2023, n. 58 (Nuova legge urbanistica sul governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 4 dell'articolo 58 dopo le parole "vigenti leggi nazionali" sono inserite le seguenti: ", anche qualora gli interventi siano promossi da soggetti privi dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 59, comma 1" e la parola "esclusivamente" è soppressa;
 - b) al comma 6 dell'articolo 58 dopo le parole "le disposizioni di cui all'articolo 13" sono inserite le seguenti: "nel rispetto dei parametri dimensionali di cui all'articolo 61, comma 1, lettera a), numero 4) e lettera b), numero 3). Il superamento dei predetti parametri è consentito mediante il progetto di sviluppo aziendale, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 59 e 60";
 - c) all'articolo 59 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) al comma 1 le parole "Al fine della verifica delle condizioni di cui agli articoli 60 e 61," sono sostituite dalle seguenti: "Per la realizzazione degli interventi edilizi di cui all'articolo 60," e le parole "professionale e non professionale" sono soppresse;
 - 2) al comma 4 dell'articolo 59 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Qualora il progetto comporti la variazione dello strumento urbanistico vigente, la deliberazione consiliare di approvazione costituisce variante allo strumento medesimo.";
 - d) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modifiche:
 - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi di costruzione di nuovi edifici e di ampliamento degli edifici esistenti oltre i limiti di cui all'articolo 61 e fatte salve le premialità di cui al

comma 4 dell'articolo 58, sono consentiti ai soggetti di cui all'articolo 59, comma 1, soltanto ove previsti nel progetto di sviluppo aziendale e se necessari alla conduzione del fondo, all'esercizio delle attività agricole e di quelle ad essa connesse. Resta fermo l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici esistenti.";

- 2) all'alinea del comma 2 le parole "La costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi edilizi di cui al comma 1 riguardanti edifici ad uso residenziale" e le parole "è subordinata" sono sostituite dalle seguenti: "sono subordinati";
- 3) al comma 5 le parole "La costruzione di nuovi annessi agricoli" sono sostituite dalle seguenti: "Gli interventi edilizi di cui al comma 1 riguardanti annessi agricoli" e le parole "è soggetta" sono sostituite dalle seguenti: "sono soggetti";
- e) all'alinea del comma 1 dell'articolo 61 le parole "Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 63 ed in assenza del progetto di sviluppo aziendale," sono sostituite dalle seguenti: "In assenza del progetto di sviluppo aziendale".

Art. 26

(Modifica all'allegato 3 all'art. 28 della l.r. 4/2024)

1. All'allegato 3 di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024) il rigo:

ASS SPORTIVA NUOTO SULMONA		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
-------------------------------	--	------------	---	---	---	---

è sostituito dal seguente:

ASD NUOTO DISABILI SULMONA		5.000,00 €	CONTRIBUTO PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA, SPESE DI FUNZIONAMENTO ED EVENTI	1	5	2
-------------------------------	--	------------	---	---	---	---

Art. 27

(Sostituzione dell'allegato 2 all'art. 3 della l.r. 2/2026)

1. L'allegato 2 "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali", di cui all'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2026), è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Art. 28

(Integrazione alla l.r. 2/2026)

1. Alla l.r. 2/2026 dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis
(Attuazione dell'art. 1, commi 640 e 641, della l. 199/2025)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 640 e 641, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028) e consentire per l'effetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ciascuno degli esercizi dal 2026 al 2051, degli importi complessivi indicati nell'allegato VII alla legge medesima, è autorizzata la spesa, a valere su Missione 18, Programma 01, Titolo 1, dell'importo di euro 2.436.432,31 per l'annualità 2026 e dell'importo di euro 7.827.677,40 per ciascuna delle annualità a decorrere dall'esercizio 2027.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le economie di spesa generatesi per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 638 a 640, della l. 199/2025.
3. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) esercizio 2026, per competenza e cassa:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 18, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per l'importo di euro 2.436.432,31;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per l'importo di euro 2.436.432,31;
 - b) esercizio 2027, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 18, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per l'importo di euro 7.827,677,40;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per l'importo di euro 2.360.861,64;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 02, Titolo 4, per l'importo di euro 5.466.815,76;
 - c) esercizio 2028, per sola competenza:
 - 1) in aumento parte Spesa: Missione 18, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per l'importo di euro 7.827,677,40;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 01, Titolo 1, per l'importo di euro 2.284.026,67;
 - 3) in diminuzione parte Spesa: Missione 50, Programma 02, Titolo 4, per l'importo di euro 5.543.650,73.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per gli esercizi successivi al 2028 e sino al 2051, si provvede con le rispettive leggi di bilancio."

Art. 29
(Modifica all'art. 7 della l.r. 2/2026)

1. Al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 7 della l.r. 2/2026 le parole "per spese di funzionamento" sono sostituite dalle seguenti: "per attività e iniziative in ambito sportivo nel territorio regionale".

Art. 30

(Integrazione all'art. 13 della l.r. 2/2026)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 2/2026 è inserito il seguente:
"1-bis. Le risorse finanziarie di cui alla lettera a) del comma 1, iscritte nell'ambito di Missione 5, Programma 2, Titolo 1, capitolo 61656, art. 3, del bilancio di previsione regionale 2026-2028, annualità 2026, sono destinate per l'importo di euro 216.145,5 alla copertura del saldo dovuto per le attività già svolte, in esito al procedimento di rendicontazione."

Art. 31

(Sostituzione dell'allegato di cui all'art. 3, comma 1, lett. i) della l.r. 3/2026)

1. L'Allegato denominato "Prospetto esplicativo della composizione per missione e programmi del Fondo Pluriennale Vincolato" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 15 gennaio 2026, n. 3 (Bilancio di previsione finanziario 2026-2028), è sostituito da quello allegato alla presente legge.

Art. 32

(Istituzione del fondo regionale a sostegno degli orfani di femminicidio)

1. La Regione Abruzzo favorisce e sostiene la crescita e l'autonomia degli orfani di femminicidio al fine di contribuire ad alleviare gli stessi dalle conseguenze e dai disagi derivanti dalla perdita della figura genitoriale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione istituisce un apposito Fondo finalizzato all'erogazione di contributi a sostegno degli orfani di femminicidio residenti in Abruzzo.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2, di erogazione delle disponibilità dello stesso nonché gli interventi finanziabili.
4. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026, del bilancio regionale 2026-2028, alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1, è autorizzata l'iscrizione di un Fondo denominato "Fondo regionale a sostegno degli orfani di femminicidio" per un importo complessivo pari ad euro 30.000,00.
5. Al finanziamento della spesa di cui al comma 4 si provvede, per l'esercizio 2026, con le risorse derivanti dall'accertamento delle maggiori entrate tributarie ed extratributarie, ovvero dalle maggiori stime di entrata disponibili, per il menzionato ammontare complessivo di euro 30.000,00, all'esito dell'effettivo verificarsi delle maggiori entrate di cui sopra e previa adozione di specifico provvedimento normativo, finalizzato a dare copertura alla presente norma programmatica.
6. Per le annualità successive al 2026, agli stanziamenti per il finanziamento del fondo di cui al comma 2 si provvede con legge di bilancio.
7. L'autorizzazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.
8. La Giunta regionale ed il Dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali adottano gli atti necessari per dare attuazione al presente articolo.

Art. 33

(Ulteriori interventi di supporto al comparto agricolo con modifiche a leggi regionali)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 9 e 17 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquacoltura) e garantire il concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario di conduzione in favore delle imprese agricole della Regione Abruzzo, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102421/2, per euro 25.000,00, in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 2, capitolo 102499/3, per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 300.000,00 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 125.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 325.000,00 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
2. Al fine di garantire la copertura del Programma triennale regionale per gli indennizzi alle aziende agricole e zootecniche per i costi dedicati alla prevenzione, al controllo ed all'eradicazione di epizoozie sul territorio regionale, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, programma 01, Titolo 1, capitolo 101630/1, per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
3. L'articolo 4-bis della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative), inserito dal comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 29/2025, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-bis

(Istruttoria dei procedimenti di cui all'art. 8 della l. 1766/1927)

1. Le spese per l'istruttoria dei procedimenti di cui all'articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751) sono a carico dei richiedenti e sono anticipate dagli stessi secondo le modalità stabilite da una specifica convenzione con il Dipartimento competente della Giunta regionale.
2. Per l'esercizio finanziario 2026 e al fine di dare attuazione al comma 1 è autorizzata l'iscrizione nell'ambito del Titolo 1, Tipologia 101 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2026-2028, della somma di euro 50.000,00.

3. Agli oneri a carico della Regione stimati per l'importo di euro 50.000,00 e necessari per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 8 della l. 1766/1927 e di ogni ulteriore attività alle stesse riconducibile, si fa fronte nei limiti delle risorse stanziata a valere su Missione 16, Programma 03, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 2026 del vigente bilancio.
 4. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 al bilancio di previsione regionale 2026-2028, per l'esercizio 2026 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 101, capitolo di nuova istituzione denominato "Corrispettivo da enti esponenziali amministratori diritti di uso civico per adempimenti di competenza regionale", per l'importo di euro 50.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 03, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Oneri per adempimenti regionali ex art. 8, l. 1766/1927", per l'importo di euro 50.000,00.
 5. Le spese di cui alla lettera b) del comma 4 sono autorizzate solo all'avvenuto accertamento delle entrate di cui alla lettera a) del medesimo comma 4.
 6. La Giunta regionale provvede all'iscrizione dei corrispondenti stanziamenti in entrata e in uscita a valere sul Bilancio finanziario gestionale, su richiesta della struttura regionale competente."
-
4. Per la concessione degli aiuti per servizi di consulenza di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), svolti dall'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA), e garantire la compartecipazione nelle attività di tenuta dei libri genealogici di cui all'articolo 2 della legge regionale 8 ottobre 2015, n. 28 (Disposizioni per il settore primario e in materia di difesa del suolo), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 2, capitolo 102400, articolo 3, per euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102406, articolo 3, per euro 50.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 550.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
 5. Per la partecipazione al Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione dell'Area marina protetta "Torre del Cerrano" prevista dall'articolo 21 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Legge Finanziaria Regionale 2013), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 9, Programma 05, Titolo 1, capitolo 271604/1, per euro 6.100,07 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 5.459,28 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 6.100,07 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 5.459,28 in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.

6. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa nell'ambito della convenzione tra la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste per l'impiego delle unità di carabinieri forestali, nell'ambito delle materie di competenza regionale nei settori ad elevata specializzazione, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 111417/1, per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 300.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
7. Al fine di garantire il funzionamento del Centro Recupero Rapaci e Selvatici di cui alla legge regionale 8 settembre 1988, n. 73 (Provvidenze a favore del centro di recupero rapaci e selvatici), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 141581/1, per euro 15.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 15.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
8. Al fine di erogare la quota residua del contributo previsto dall'articolo 9 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali e ulteriori disposizioni) e completare il connesso processo di risanamento del Centro di Ricerca Unico d'Abruzzo (CRUA), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 101634/4, per euro 196.350,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 196.350,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026.
9. Al fine di garantire il supporto alla Regione per l'espletamento di analisi fitosanitarie su vegetali e prodotti vegetali, attività di controllo di patogeni, di verifica della presenza di parassiti da quarantena e connesse alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, è autorizzato lo stanziamento di euro 140.000,00 per un accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo ed il CRUA. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, predispone lo schema dell'accordo di collaborazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e adotta gli atti consequenziali.
10. Ai fini della copertura dello stanziamento di cui al comma 9, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 01, capitolo di nuova istituzione, per euro 70.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per l'esercizio 2027;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 70.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e in termini di sola competenza per l'esercizio 2027.

11. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente), è aggiunta infine la seguente frase: "Per l'esercizio della caccia di selezione al cinghiale di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 5, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) convertito con la l. 248/2005, il limite massimo della quota di partecipazione è fissato in euro 50,00.". Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge gli ATC sono tenuti ad adeguarsi a tale limite.
12. Al comma 3 dell'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo) dopo le parole "del bestiame" sono inserite, infine, le seguenti: "e di quelli utilizzati dai cacciatori in regola con il pagamento delle tasse di concessione e della quota di iscrizione nell'ATC su cui insiste la viabilità e dai raccoglitori di tartufo in regola con il pagamento della tassa di concessione annuale ed in possesso del tesserino di idoneità, nei soli periodi consentiti dai rispettivi calendari venatorio e di raccolta".
13. Per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 (Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa) e per consentire il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture all'interno del Parco regionale Sirente-Velino, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 05, Titolo 1, capitolo 271600/2, per euro 85.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 09, Programma 05, Titolo 1, capitolo 271602/2, per euro 150.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - c) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 235.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
14. Al fine di garantire il benessere animale e consentire il regolare funzionamento e la efficiente gestione del Centro ittogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 2, capitolo 142331/10, per euro 45.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 45.000,00.
15. Al fine di garantire supporto scientifico e tecnico al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura nelle diverse fasi di sviluppo e implementazione delle azioni previste dal Piano Operativo sull'Enoturismo in Abruzzo di cui alla deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2025, n. 894 e successivi aggiornamenti, è autorizzato lo stanziamento complessivo di euro 150.000,00 per un accordo di collaborazione con l'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, per il triennio di attività 2026-2028. Il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, predispone lo schema

dell'accordo di collaborazione, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, e adotta gli atti consequenziali.

16. Ai fini della copertura dello stanziamento di cui al comma 15, al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni:
 - a) in aumento parte Spesa: nell'ambito della Missione 16 capitolo di nuova istituzione, per euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 60.000,00 di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 30.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026 e per euro 60.000,00 di sola competenza per gli esercizi 2027 e 2028.
17. Al fine di garantire per l'annualità corrente le misure di sostegno alla marineria pescarese con le modalità previste dall'articolo 22 della legge regionale 25 gennaio 2024, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2024), al bilancio regionale di previsione 2026-2028 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa per l'esercizio 2026:
 - a) in aumento parte Spesa: Missione 16, Programma 02, Titolo 1, capitolo 102335/1, per euro 200.000,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 200.000,00.
18. Al fine di garantire la quota di compartecipazione finanziaria della Regione Abruzzo alla attuazione del D.M. MASAF 24.10.2025 in merito all'incentivazione del primo insediamento dei giovani agricoltori sul territorio regionale, è assicurato lo stanziamento di euro 56.200,00 per il corrente esercizio finanziario. Al Servizio regionale Competitività Agricoltura DPD018, competente per materia, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente comma.
19. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 18 è garantita apportando la seguente variazione per competenza e cassa al bilancio regionale 2026-2028, esercizio 2026:
 - a) in aumento parte Spesa: Titolo 2, Missione 16 "Agricoltura politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", capitolo di nuova istituzione, per euro 56.200,00;
 - b) in diminuzione parte Spesa: Missione 16, Programma 01, Titolo 1, capitolo 102418/3, per euro 56.200,00.

Art. 34

(Riconoscimento debito fuori bilancio Rai Com)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 488.000,00 a fronte delle attività svolte da Rai Com nell'esercizio 2024 a beneficio della Regione Abruzzo - Dipartimento Sociale-Enti Locali-Cultura.
2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, quantificati in euro 488.000,00, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Spese per debiti fuori bilancio arretrati - del Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, da allocare nell'ambito di Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 488.000,00;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, per euro 488.000,00, capitolo 61646.
4. La dotazione del capitolo di spesa 61646, art. 1, recante lo stanziamento continuativo ex legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Partecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti) in favore del Festival Cartoons on the Bay, di cui all'Allegato 1 della l.r. 2/2026, per l'esercizio 2026 è rideterminato in euro 1.037.000,00.

Art. 35

(Riconoscimento debito fuori bilancio Ryanair DAC)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e), del d.lgs. 118/2011, è riconosciuto il debito fuori bilancio per l'importo di euro 660.656,61, comprensivo di IVA, a fronte dei servizi di promozione e comunicazione finalizzati alla valorizzazione del "Brand Abruzzo" svolti da Ryanair DAC nel biennio 2022-2023 a beneficio della Regione Abruzzo – Dipartimento Sviluppo Economico-Turismo.
2. Agli oneri connessi al riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 1, quantificati in euro 660.656,61, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse appositamente accantonate di cui all'Allegato a/1 - altri accantonamenti, Spese per debiti fuori bilancio arretrati - del Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, da allocare nell'ambito di Missione 07, Programma 01, Titolo 1.
3. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, al bilancio regionale di previsione finanziario 2026-2028, per l'esercizio 2026, è apportata la seguente variazione in termini di sola competenza:
 - a) in aumento parte Entrata: Titolo 0, Tipologia 000, Categoria 01, capitolo 10/3 (Avanzo di Amministrazione accantonato), per euro 660.656,61;
 - b) in aumento parte Spesa: Missione 07, Programma 01, Titolo 1, per euro 660.656,61, capitolo di nuova istituzione.

Art. 36

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 37/1 del 24.3.2026, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

AM/VT/lc